Convegno ASSIFACT

IFRS 9 – First Time Adoption Issues

Milano, 14.07.2017

Antonio Gaveglio Antonio Zecca

Premessa e obiettivi	3
C&M – LLP: Le novità introdotte dal Principio	5
I requisiti IAS 8 e IFRS 9 per l'FTA	8
IFRS 9 - Transizione, FTA e Impatti Contabili	12
Basel Committee on Banking Supervisioning – Treatment of IFRS 9 impacts	18
European Commission – Treatment of IFRS 9 impacts	24
European Banking Authority – Treatment of IFRS 9 impacts	27

Premessa e obiettivi



Premessa

Lo IASB ha emanato, in data 24 luglio 2014, la versione definitiva del principio IFRS 9 Financial Instruments, con l'intento di sostituire il principio IAS 39

In data 22 novembre 2016 il principio IFRS 9 è stato omologato da parte della Commissione Europea, mediante il Regolamento (UE) 2016/2067 (pubblicato in data 29 novembre 2016)

La revisione dello IAS 39 condotta dallo IASB è parte di un più ampio progetto di rivisitazione e semplificazione delle norme contabili e l'IFRS9 si inserisce all'interno di un contesto caratterizzato da molteplici iniziative regolamentari che cambieranno in maniera significativa i profili di redditività delle entità, con relativo impatto sul capitale

Il presente documento si pone l'obiettivo di rappresentare:



 Le principali novità del Principio ed i requisiti IFRS 9 per la First Time Adoption



 Gli impatti a livello contabile della transizione dallo IAS 39 all'IFRS 9



Alcuni cenni sul dibattito tra le Autorithies Internazionali

Obiettivi




Premessa e obiettivi	3
C&M - LLP: Le novità introdotte dal Principio	5
I requisiti IAS 8 e IFRS 9 per l'FTA	8
IFRS 9 - Transizione, FTA e Impatti Contabili	12
Basel Committee on Banking Supervisioning – Treatment of IFRS 9 impacts	18
European Commission – Treatment of IFRS 9 impacts	24
European Banking Authority – Treatment of IFRS 9 impacts	27

C&M – LLP: Le novità introdotte dal Principio


Classificazione & Misurazione | Albero decisionale delle categorie di attività finanziarie

Si riportano, in maniera schematica e generale, le nuove regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie:



C&M - LLP: Le novità introdotte dal Principio

Loss Loan Provision | Modello Generale per impairment



Premessa e obiettivi	3
C&M – LLP: Le novità introdotte dal Principio	5
I requisiti IAS 8 e IFRS 9 per l'FTA	8
IFRS 9 - Transizione, FTA e Impatti Contabili	12
Basel Committee on Banking Supervisioning – Treatment of IFRS 9 impacts	18
European Commission – Treatment of IFRS 9 impacts	24
European Banking Authority – Treatment of IFRS 9 impacts	27

I requisiti IFRS 9 per l'FTA

Disposizioni transitorie | Overview



- A partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2018 o da data successiva [par. 7.1.1 dell'IFRS 9]
- Questa data rappresenterà l'inizio del Reporting Period in cui un'entità adotta l'IFRS 9, e non l'inizio del periodo di comparazione [par. 7.2.2 dell'IFRS 9]







- L'entità deve applicare il Principio retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, salvo qualora non praticabile [par. IN 10, IN11 dello IAS 8].
- "L'applicazione retroattiva è l'applicazione di un nuovo principio contabile alle operazioni, altri eventi e condizioni come se fosse sempre stato applicato" [cfr. IAS 8]
- "L'entità può rideterminare esercizi precedenti se, e solo se, ciò è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente" [par. 7.2.15 dell' IFRS 9]; inoltre, "se l'entità prepara un bilancio intermedio conformemente allo IAS 34 Bilanci intermedi, l'entità non è tenuta ad applicare le disposizioni del presente Principio a periodi intermedi precedenti la data di applicazione iniziale, se ciò non è fattibile" [par. 7.2.16 dell'IFRS 9]
- Infine, "il Principio non deve essere applicato agli elementi che sono già stati eliminati contabilmente alla data di applicazione iniziale" [par. 7.2.1 dell'IFRS 9]

I requisiti IFRS 9 per l'FTA

Disposizioni transitorie | Disclosure (1/2)

Nonostante la disposizione di cui al paragrafo 7.2.1, l'entità che adotta le disposizioni in materia classificazione e valutazione del Principio (che comprendono disposizioni relative alla valutazione al costo ammortizzato per le attività finanziarie e alla riduzione di valore nelle sezioni 5.4 e 5.5) deve fornire le informazioni integrative di cui ai paragrafi 42L-42O dell'IFRS 7, ma **non** deve rideterminare esercizi precedenti (..) Se non ridetermina esercizi precedenti, l'entità deve rilevare le differenze tra il valore contabile precedente e il valore contabile all'inizio dell'esercizio che include la data di applicazione iniziale nel saldo di apertura degli **utili portati a nuovo** (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell'esercizio che include la data di applicazione iniziale [par. 7.2.15 dell'IFRS 9]






- L'entità deve indicare le modifiche delle classificazioni delle attività e passività finanziarie alla data di applicazione iniziale dell'IFRS 9, indicando separatamente:
 - a) le modifiche del valore contabile sulla base della rispettiva categoria di valutazione secondo quanto previsto dallo IAS 39 (ossia non derivanti da un cambiamento del criterio di valutazione nella fase di passaggio all'IFRS 9) e
 - b) le modifiche del valore contabile derivanti da un cambiamento del criterio di valutazione nella fase di passaggio all'IFRS 9. Le informazioni integrative previste dal presente paragrafo non devono essere indicate dopo l'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione delle attività finanziarie di cui all'IFRS 9. [par. 42L dell'IFRS 7]
- Quando l'entità presenta le informazioni integrative di cui ai paragrafi 42K-42N dell'IFRS7, dette informazioni integrative e le informazioni integrative di cui al par. 25 dell'IFRS7 devono permettere la riconciliazione tra:
 - a) le categorie di valutazione presentate in conformità allo IAS 39 e all'IFRS 9 e
 - b) la classe dello strumento finanziario alla data di applicazione iniziale.

[par. 420 dell'IFRS 7]

I requisiti IFRS 9 per l'FTA

Disposizioni transitorie | Disclosure (2/2)



- a) la categoria di valutazione originale e il valore contabile determinati secondo lo IAS 39;
- b) la categoria di valutazione e il valore contabile nuovi determinati in conformità all'IFRS 9;
- c) il valore, a CE, delle attività e passività finanziarie riportate che erano precedentemente valutate al FVTPL ma che non lo sono più, distinguendo tra quelle che, secondo l'IFRS 9, devono essere riclassificate dall'entità e quelle che l'entità sceglie di riclassificare alla data di applicazione iniziale [par. 42I dell'IFRS 7]



- Nell'esercizio che include la data di applicazione iniziale dell'IFRS 9, l'entità deve fornire informazioni qualitative per permettere agli utilizzatori di comprendere:
 - a) in che modo ha applicato le disposizioni in materia di classificazione di cui all'IFRS 9 alle attività finanziarie la cui classificazione è cambiata in seguito all'applicazione dell'IFRS 9;
 - b) i motivi dell'eventuale designazione o non designazione delle attività finanziarie o passività finanziarie come valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio alla data di applicazione iniziale [par. 42J dell'IFRS 7]
- Alla data di applicazione iniziale della sezione 5.5 (Riduzione di valore) dell'IFRS 9, l'entità è tenuta a comunicare informazioni integrative che permettano la riconciliazione tra il saldo di chiusura del fondo a copertura riduzioni di valore di cui allo IAS 39 e gli accantonamenti di cui allo IAS 37 e il saldo di apertura del fondo a copertura perdite determinato in conformità all'IFRS 9. Per le attività finanziarie, le informazioni devono essere fornite secondo la categoria di valutazione correlata delle attività finanziarie conformemente allo IAS 39 e all'IFRS 9, e deve essere indicato separatamente l'effetto delle variazioni della categoria di valutazione sul fondo a copertura perdite a tale data. L'entità dovrà divulgare informazioni che consentano la riconciliazione tra:
 - le svalutazioni di fine ammortamento secondo lo IAS 39 e le disposizioni dello IAS 37; e
 - le indennità di perdita di apertura ai sensi dell'IFRS 9. [par. 42P dell'IFRS 7]







Premessa e obiettivi	3
C&M – LLP: Le novità introdotte dal Principio	5
I requisiti IAS 8 e IFRS 9 per l'FTA	8
IFRS 9 - Transizione, FTA e Impatti Contabili	12
Basel Committee on Banking Supervisioning – Treatment of IFRS 9 impacts	18
European Commission – Treatment of IFRS 9 impacts	24
European Banking Authority – Treatment of IFRS 9 impacts	27

FTA – Riclassificazione da FVTPL (HFT IAS 39)

Classi IFRS 9	Impatti di misurazione	Impatto contabile
FVTPL	Nessun cambiamento nel carrying amount	Nessun impatto
FVOCI	Nessun cambiamento nel carrying amount	 La differenza tra il FV alla data di prima iscrizione e il FV al 31/12/2017 deve essere iscritta in "Riserva OCI" La riserva OCI deve essere al netto dell'impairment. La provision sarà iscritta nella voce Utili/Perdite a nuovo
Costo Ammortizzato	Il nuovo carrying amount sarà il Costo Ammortizzato ricalcolato dalla data di iscrizione iniziale al 31/12/2017	 La differenza tra il carrying amount al 31/12/2017 e il nuovo carrying amount sarà contabilizzato nella voce Utili/Perdite a nuovo La provision all'1/1/2018 sarà contabilizzata in Utili/Perdite a nuovo

FTA – Riclassificazione da AFS IAS 39

Classi IFRS 9	Impatti di misurazione	Impatto contabile
FVTPL	Nessun cambiamento nel carrying amount	La Riserva AFS deve essere chiusa con in contropartita la voce Utili/Perdite a nuovo
FVOCI	Nessun cambiamento nel carrying amount	 La Riserva AFS deve essere al netto dell'impairment La provision sarà riconosciuta nella voce Utili/Perdite a nuovo
Costo Ammortizzato	Il nuovo carrying amount sarà il Costo Ammortizzato ricalcolato dalla data di iscrizione iniziale al 31/12/2017	 La Riserva AFS ex IAS 39 deve essere chiusa con in contropartita il nuovo fondo svalutazione calcolato secondo i parametri IFRS 9. Il valore residuale, se presente, sarà iscritto nella voce Utili/Perdite a Nuovo La differenza tra il carrying value al 31/12/2017 e il nuovo carrying amount sarà iscritta nella voce Utili/Perdite a nuovo

FTA – Riclassificazione da HTM e L&R IAS 39

Classi IFRS 9	Impatti di misurazione	Impatto contabile
FVTPL	Il nuovo carrying amount sarà il FV calcolato al 31/12/2017	 Il fondo svalutazione crediti sarà chiuso con in contropartita l'attività La differenza tra il carrying value al 31/12/2017 e il nuovo FV sarà iscritto in Utili/Perdite a nuovo
FVOCI	Il nuovo carrying amount sarà il FV calcolato al 31/12/2017	 La differenza tra carrying value al 31/12/2017 e il nuovo FV dovrà essere iscritto in "Riserva OCI" Il fondo svalutazione crediti andrà a nettare la "Riserva OCI" e sarà iscritto in Utili/Perdite a nuovo (la Riserva OCI deve contenere la porzione di FV al netto delle perdite dell'accantonamento)
Costo Ammortizzato	Il nuovo carrying amount sarà il Costo Ammortizzato ricalcolato dalla data di iscrizione iniziale al 31/12/2017	Le differenza tra l'accantonamento al 31/12/2017 e il nuovo accantonamento all'1/1/2018 sarà iscritta in Utili/Perdite a nuovo

FTA - Riclassificazione da L&R a HTC - Esempio



FTA – Riclassificazione da Costo (strumenti di equity) IAS 39

Classi IFRS 9	Impatti di misurazione	Impatto contabile
FVTPL	Il nuovo carrying amount sarà il FV calcolato al 31/12/2017	La differenza tra carrying amount al 31/12/2017 e il nuovo FV sarà iscritta nella Riserva Utili/Perdite a nuovo
FVOCI	Il nuovo carrying amount sarà il FV calcolato al 31/12/2017	La differenza tra carrying amount al 31/12/2017 e il nuovo FV sarà iscritta nella Riserva Utili/Perdite a nuovo

Premessa e obiettivi	3
C&M – LLP: Le novità introdotte dal Principio	5
I requisiti IAS 8 e IFRS 9 per l'FTA	8
IFRS 9 - Transizione, FTA e Impatti Contabili	12
Basel Committee on Banking Supervisioning – Treatment of IFRS 9 impacts	18
European Commission – Treatment of IFRS 9 impacts	24
European Banking Authority – Treatment of IFRS 9 impacts	27

Discussion Paper (31.10.2016) – Treatment of accounting provisions (1/2)

Nel mese di ottobre 2016, il Comitato di Basilea ha rilasciato un **documento di consultazione** contenente la proposta di mantenere, per un periodo *ad interim* (**periodo transitorio**), l'attuale trattamento regolamentare delle *provision* sia nell'ambito dell'approccio standard (SA) che in quello degli approcci basati sui rating interni (IRB)

Sono stati, quindi, proposte delle **disposizioni transitorie** con l'obiettivo primario di evitare uno "shock di capitale", fornendo alle entità il tempo necessario per ricostruire le loro riserve di capitale in seguito ad un significativo impatto negativo derivante dall'introduzione dell'IFRS 9

Contestualmente, il Comitato di Basilea ha rilasciato un **discussion paper** allo scopo di illustrare le proprie considerazioni relative al trattamento regolamentare di lungo termine delle *provision* secondo le nuove regole contabili ECL

Attualmente il Regulator distingue le provision contabili in due categorie principali:

Categoria attualmente non utilizzata in Italia

General Provision Accantonamenti o riserve generali per perdite su crediti stanziati a copertura di perdite future non quantificabili nel presente che sono liberamente disponibili per fronteggiare perdite che dovessero concretizzarsi successivamente e che pertanto possono essere computati nel patrimonio supplementare

Specific Provision

Accantonamenti effettuati a fronte di un deterioramento identificato della qualità di determinate attività o a copertura di passività note, sia a livello individuale che aggregato

Standard Approach



Le specific provision riducono l'Exposure at Default (EAD)
Le general provision devono essere computate nel TIER 2 nella misura massima pari a 1,25% dell'RWA

Metodo AIRB



Nessun impatto rilevante in quanto tutte le rettifiche vengono trattate insieme e confrontate con l'EL per la definizione dell'eventuale *shortfall* da dedurre per intero dal CET1. Eventuali importi positivi sono computati in aumento al T2 fino allo 0,6% dell'RWA

Discussion Paper (31.10.2016) – Treatment of accounting provisions (2/2)

Il comitato di Basilea individua **tre approcci alternativi relativamente al trattamento di lungo periodo delle provision** in base al principio contabile IFRS9



- Mantenimento dell'attuale sistema di definizioni
- Pro: Tale opzione non genererebbe impatti rilevanti per le entità
- Contro: Non verrebbero risolti i disallineamenti delle definizioni di exposure values e capital ai fini regolamentari (calcolo del leverage ratio) tra le entità che applicano l'Approccio Standard e quelle che applicano l'approccio IRB; permangono le criticità connesse al level field playing



- L'opzione è volta a meglio definire l'ambito definitorio delle due tipologie di provision: ad esempio, l'opzione porterebbe a definire le specific provision come quelle relative ai soli crediti in default (definizione armonizzata) e, di conseguenza, tutte le altre non rientranti in questa categoria sarebbero general provision
- Pro: Definizione armonizzata per tutte le entità
- **Contro:** Implementazione non semplice; inoltre, potrebbe generare disallineamenti sul trattamento delle *provision* per esposizioni in bonis con segni di deterioramento (es. esposizioni in Stage 2 di IFRS 9)



- L'opzione prevede di sterilizzare le rettifiche contabili definendo un trattamento per lo standard analogo a quello utilizzato per l'AIRB. Le rettifiche (sia general che specific) sarebbero confrontate con una misura di EL regolamentare, definita a livello di asset class dal regulator. La differenza verrebbe trattata quindi come shortfall o excess of provision omogeneo
- Pro: Alto livello di comparabilità di RWA tra approccio Standard e IRB, più incentivi per robust provisioning con SA
- Contro: Potrebbe generarsi il *double counting* con la ponderazione RW per il metodo standard (che in parte già include una misura di perdita attesa)

Standards (03.2017) | Treatment of accounting provisions – transitional arrangements (1/3)

Il Comitato di Basilea ritiene appropriata l'introduzione di **disposizioni transitorie** per rendere graduale l'impatto delle nuove norme contabili ECL, previste dall'IFRS 9, sul capitale regolamentare, in particolare:

- Alle diverse autorità competenti è stato proposto di scegliere tra un approccio statico (A), nel quale l'aggiustamento transitorio è calcolato una volta soltanto, ed un approccio dinamico (B), nel quale è presa in considerazione l'evoluzione della "nuova" ECL (IFRS 9) durante il periodo di transizione (*)
- Il Comitato considera che il periodo di transizione non dovrebbe essere superiore a 5 anni
- Il Comitato ritiene preferibile un **ammortamento lineare**; inoltre, tale ammortamento non deve consentire una completa "neutralizzazione" dell'impatto dell'ECL sul CET1 durante il periodo di transizione



- L'**Approccio Statico** (Approccio "A") tratta il generalmente prevedibile "shock negativo di capitale" derivante dalle perdite portate a nuovo in FTA attraverso la spalmatura di tale importo lungo il periodo di transizione
- Mediante questo approccio, un'entità confronterebbe il CET1 basato sul bilancio di apertura (al 01.01.2018) redatto secondo l'approccio delle perdite attese, con il CET1 basato sul bilancio di chiusura (al 31.12.2017) redatto secondo l'attuale approccio delle perdite sostenute: in caso di riduzione del CET1, tale riduzione (al netto dell'effetto fiscale) verrebbe ripartita per un certo numero di anni (periodo di transizione)
- Tale meccanismo, quindi, ripartisce l'impatto di transizione sul CET1 alla data di prima applicazione di un approccio basato sulle perdite attese



- L'**Approccio Dinamico** (Approccio "B") prende in considerazione, non tanto l' impatto sulla *provision* e, quindi, sul CET1 di un'entità alla data di transizione (cioè il valore delle perdite portate a nuovo), quanto i singoli valori di ECL (IFRS 9) determinati lungo il periodo di transizione (non superiore a 5 anni). Questo approccio considera la possibilità che il valore delle *provision* totali, derivante dalle nuove regole contabili ECL, flutti nel corso del tempo
- Nell'ambito dell'IFRS 9, i maggiori accantonamenti dovuti alle nuove regole contabili ECL sono sostanzialmente quelli in Stage 1 e 2
- Mediante questo approccio, invece di riconoscere immediatamente gli accantonamenti (al 01.01.2018) in Stage 1 e 2 come riduzione del CET1, un'entità ripartirebbe il loro riconoscimento ai fini regolamentari lungo il periodo di transizione
- Non tutti gli accantonamenti in Stage 1 e 2 sarebbero "nuovi" in quanto potrebbero includere accantonamenti per perdite sostenute ma non riconosciute: in tal caso, occorrerà adottare opportuni aggiustamenti per tenere conto di questo aspetto
- Per le entità che applicano un approccio IRB, la quota di "nuovi" accantonamenti Stage 1 e 2 che rientra in una "shortfall" sarebbe trascurata

^(*) Jurisdictions should choose between a static approach in which the transitional adjustment is calculated just once, at the point of transition, and a dynamic approach in which the evolution of "new" expected credit loss provisions during the transition period are also taken into account [cfr. Regulatory treatment of accounting provisions – interim approach and transitional arrangements: 3.2.2]

Standards (03.2017) | Treatment of accounting provisions – transitional arrangements (2/3)

- L'approccio statico prevede che, in caso di un impatto negativo delle nuove regole contabili ECL sul CET1 di un'entità, la riduzione del CET1 verrebbe ripartita per un certo numero di anni (periodo di transizione).
- Il meccanismo sarebbe applicato solo all'impatto transitorio sul CET1 conseguente alla prima applicazione di nuove regole contabili ECL
- Nell'esempio tratto dal documento di consultazione rilasciato dal BCBS (***), si assume che il periodo di transizione sia di 3 anni e che l'approccio di calcolo del rating adottato sia di tipo IRB

FTA (01.01.2018)

CASE STUDY

IMPATTI

APPROCCIO IRB

- Valore *provision* IAS 39 = € 1.000
- Valore provision IFRS 9 = € 1.350
- Potenziale impatto sul CET1 derivante dall'applicazione di nuove regole contabili ECL (IFRS 9) = € 350
- In presenza, per esempio, di una provisioning "shortfall" pari a € 50, l'impatto sarebbe pari a € 350 - 50 = 300*

(**) Il CET1 "adjustment" è così calcolato per il primo anno: (€300)*3/4 in modo da non "neutralizzare" integralmente l'impatto sul CET1 per il primo anno

(***) Fonte: "Regulatory treatment of accounting provisions – interim approach and transitional arrangements", pag. 6-7

Approccio di calcolo rating	IRB				
Periodo di Transizione (Anni)	3				
Criterio di ammortamento	Lineare				
	31.12.17	01.01.18	01.01.19	01.01.20	01.01.21
Provisions <i>under IAS 39</i>	€ 1.000				
Provisions under IFRS 9		€ 1.350			
Provisioning "Shortfall"	-€ 50				
Impatto CET1 "lordo"		6 200	£ 225	6.150	6.75
imputabile a transizione IFRS 9		-€ 300	-€ 225	-€ 150	-€ 75
CET1 "recharge"		€ 225**	€ 150	€ 75	0
Impatto CET1 "netto"		C 7F	6.75	C 7E	6.75
imputabile a transizione IFRS 9		-€ 75	-€ 75	-€ 75	-€ 75

Standards (03.2017) | Treatment of accounting provisions – transitional arrangements (3/3)

- L'approccio dinamico considera la possibilità che il valore delle *provision* totali, derivante dalle nuove regole contabili ECL, flutti nel corso del tempo
- La riduzione del CET1 verrebbe ripartita lungo il **periodo di transizione**, applicando alla somma delle *provision* Stage 1 e Stage 2 un meccanismo simile all'Approccio A

FTA (01.01.2018)

APPROCCIO

IRB

CASE STUDY

• Valore provision IAS 39 = € 1.000

- Valore provision IFRS 9 = € 1.300
- Potenziale impatto sul CET1 derivante dall'applicazione di nuove regole contabili ECL (IFRS 9) = € 300

* 300 è l'incremento della *provision* attribuibile all'introduzione delle nuove regole contabili previste dall'IFRS 9

IMPATTI

Periodo di transizione scelto (Anni)	3		
Criterio di ammortamento	Lineare		
	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
Stage 1 + Stage 2 Provisions under IFRS 9 (A)	€ 400	€ 460	€ 540
ΔProvision alla <i>Transition Date</i>	€ 300*	€ 300	€ 300
Provisioning "Shortfall"	-	-	-
Provisions under IAS 39 (B)	€ 100**	€ 100	€ 100
("Non-new" Provisions)	€ 100	€ 100	€ 100
Impatto CET1 "lordo" imputabile a transizione	-€ 300	-€ 360	-€ 440
IFRS 9 (" <i>New</i> " Provisions) (A-B) = (C)	-€ 500	-£ 500	- € 44 0
CET1 "adjustment" [(A-B)*(3/4)] = (D)	€ 225	€ 180	€ 110
Impatto CET1 "netto" imputabile a transizione	-€ 75	-€ 180	-€330
IFRS 9 (C+D)	-€ /3	-€ 10U	-£ 330

^{**} Nell'esempio, le provision IAS 39 si ipotizzano essere costanti nel corso del periodo di transizione

Premessa e obiettivi	3
C&M – LLP: Le novità introdotte dal Principio	5
I requisiti IAS 8 e IFRS 9 per l'FTA	8
IFRS 9 - Transizione, FTA e Impatti Contabili	12
Basel Committee on Banking Supervisioning – Treatment of IFRS 9 impacts	18
European Commission - Treatment of IFRS 9 impacts	24
European Banking Authority – Treatment of IFRS 9 impacts	27

European Commission – Treatment of IFRS 9 impacts

Proposal for a regulation (31.03.2017) | Transitional arrangements and credit risk adjustments (1/2)



Nel mese di novembre 2016, la Commissione Europea all'interno della Direttiva sui Requisiti di Capitale (CRD II) e della Normativa sui Requisiti di Capitale (CRR V) ha introdotto una proposta relativa alle disposizioni transitorie da adottare al fine di mitigare l'impatto della transizione all'IFRS 9 sui requisiti patrimoniali delle entità, derivante dalle nuove norme contabili ECL



Le seguenti osservazioni possono essere fatti in merito a tale **proposta:**

- Prevede l'opzione per le diverse entità di applicare o meno tali disposizioni transitorie: in altri termini, non spetta alle relative autorità competenti decidere se le diverse entità debbano o meno applicarle
- Prevede la possibilità, per le diverse entità, di sommare al CET1 il valore delle provision (IFRS 9) in Stage 1 e
 2 per ciascun anno (applicando, ogni anno, un diverso fattore di ponderazione)
- Il periodo di transizione proposto dalla Commissione è pari a 5 anni
- Le disposizioni transitorie inserite all'interno della proposta della Commissione si applicherebbero solo alle nuove regole contabili di *impairment* previste dall'IFRS 9
- Per le entità che utilizzano un approccio basato sui rating interni (IRB), tale proposta non considera eventuali eccessi/carenze di accantonamenti rispetto agli accantonamenti regolamentari



La Commissione, quindi, propende per l'**approccio "dinamico"** in quanto l'aggiustamento del CET1 prenderebbe in considerazione il valore delle *provision* in Stage 1 e Stage 2 **in ciascun reporting period** a partire dalla data di prima applicazione (*Transition Date*) e dopo aver moltiplicato questo valore per un opportuno fattore di ponderazione:

1 nell'Anno 1; 0,8 nell'Anno 2; 0,6 nell'Anno 3; 0,4 nell'Anno 4; 0,2 nell'Anno 5 (*)

European Commission – Treatment of IFRS 9 impacts

Proposal for a regulation (31.03.2017) | Transitional arrangements and credit risk adjustments (2/2)

Pro

- Considera l'evoluzione dei bilanci delle diverse entità, tenendo conto delle variazioni nei volumi dei crediti e dell'ammontare delle perdite dopo la prima applicazione dell'IFRS 9
- Non richiede la stima delle provision secondo lo IAS 39 dopo la *Transition Date* (01.01.2018)

Contro

- · Complessità di applicazione
- Non sufficientemente prudente: potrebbe portare a risommare al CET1 perdite che sarebbero state rilevate anche con lo IAS 39
- Necessità di ricalcolare, in ciascuno degli anni successivi all'introduzione dell'IFRS 9, l'impatto del principio sul valore dell'ECL e di effettuare ulteriori rettifiche per non risommare le provision ex IAS 39
- Per il primo anno, comporterebbe la "neutralizzazione" di ogni impatto sul CET1 derivante dall'applicazione dell'IFRS 9

FTA (01.01.2018)

CASE STUDY

- Valore provision Stage 1 e 2 in seguito all'applicazione dell'IFRS 9 = € 100
- Ogni anno viene sommato il valore della provision IFRS 9 moltiplicato per un fattore di ponderazione diverso in ciascun anno

IMPATTI

	1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022
Fattore di ponderazione	1	0,8	0,6	0,4	0,2
Stage 1 + Stage 2 Provisions under IFRS 9	€ 100	€ 110	€ 130	€ 120	€ 110
CET1 "adjustment"	€ 100	€88	€78	€48	€22
Impatto finale su CET1	€0	-€ 22	-€ 52	-€ 72	-€88

^{*} Il CET1 "adjustment", per il primo anno, è calcolato moltiplicando la provision under IFRS 9 per il corrispondente fattore di ponderazione:

European Banking Authority – Treatment of IFRS 9 impacts	27
European Commission – Treatment of IFRS 9 impacts	
Basel Committee on Banking Supervisioning – Treatment of IFRS 9 impacts	18
IFRS 9 - Transizione, FTA e Impatti Contabili	12
I requisiti IAS 8 e IFRS 9 per l'FTA	8
C&M – LLP: Le novità introdotte dal Principio	5
Premessa e obiettivi	3

European Banking Authority – Treatment of IFRS 9 impacts

Proposal review (06.03.2017) | Opinion on transitional arrangements and credit risk adjustments (1/2)



L'Autorità Bancaria Europea (di seguito EBA) ha effettuato una prima verifica dei potenziali impatti dell'introduzione dell'IFRS 9 sul capitale regolamentare delle diverse entità e, partendo dalla proposta della Commissione Europea, sta ora contribuendo alla discussione in corso relativa alle disposizioni transitorie: nel mese di marzo 2017 l'EBA ha pubblicato le proprie considerazioni in merito alla proposta della Commissione Europea, a sua volta recepita a partire dalle disposizioni del Comitato di Basilea (BCSB)

L'EBA propone alcuni **elementi** che dovrebbero essere ricompresi all'interno delle disposizioni transitorie da adottare in sede di FTA:

- Un periodo di transizione di 4 anni sarebbe appropriato
- Non ci dovrebbe essere una totale "neutralizzazione" dell'impatto derivante dall'introduzione in nessuno degli anni successivi alla Transition Date
- L'EBA ritiene che tali disposizioni transitorie debbano essere un **requisito regolamentare di riferimento**, pur consentendo alle entità la possibilità di riconoscere l'intero impatto dell'IFRS 9 alla *Transition Date* (01.01.2018). In ogni caso, però non dovrebbe essere possibile per le entità di applicare le disposizioni transitorie in un momento successivo se, inizialmente, non avevano esercitato tale opzione





L'approccio suggerito dall'EBA è un **approccio "statico"** in forza del quale l'impatto iniziale derivante dalla transizione all'IFRS9 sarebbe calcolato una volta soltanto (alla data di prima applicazione dell'IFRS 9) e "ammortizzato" lungo un **periodo transitorio**, non richiedendo pertanto alle entità di ricalcolare il valore dell'aggiustamento lungo il periodo transitorio né di fare ulteriori aggiustamenti per evitare di risommare un eccessivo valore di accontamenti al CET1. L'EBA suggerisce di applicare i seguenti fattori di ponderazione:

0,8 nel 2018; **0,6** nel 2019; **0,4** nel 2020; **0,2** nel 2021 (*)

European Banking Authority – Treatment of IFRS 9 impacts

Proposal review (06.03.2017) | Opinion on transitional arrangements and credit risk adjustments (2/2)

Fattori positivi espressi da EBA

- · Maggiore semplicità di applicazione
- Tenendo conto esclusivamente dell' impatto iniziale del passaggio all'IFRS 9, tale impatto sarebbe calcolato un'unica volta per poi essere distribuito negli anni successivi
- Consente un maggiore equilibrio tra la logica delle disposizioni transitorie e la necessità di garantire prudenza e semplicità di applicazione dell'approccio fornito
- Non ci sarebbe una totale "neutralizzazione" dell'impatto sul CET1 per il primo anno

FTA (01.01.2018)

CASE STUDY

- Valore provision Stage 1 e 2 in seguito all'applicazione dell'IFRS 9 = € 150
- Potenziale impatto sul CET1 derivante dall'applicazione di nuove regole contabili ECL (IFRS 9)
- Ogni anno viene sommato il valore della provision moltiplicato per un fattore di ponderazione diverso in ciascun anno

IMPATTI

	1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021
Fattore di ponderazione	0,8	0,6	0,4	0,2
Provisions <i>under IAS 39</i>	€ 100			
Provisions <i>under IFRS 9</i>	€ 150			
Delta ECL	€ 50			
CET1 "adjustment"	€ 40	€30	€ 20	€ 10
Impatto finale su CET1	-€ 10	-€ 20	-€30	-€ 40